



CITTA' DI BIBBIENA

**REGOLAMENTO PER LA  
GESTIONE E L'USO DEGLI  
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

---

Approvato con **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 71 DEL 30/11/2020**

## **Indice**

### **Disposizioni generali**

#### **Titolo I**

Art. 1 – Oggetto e finalità regolamentari

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Classificazioni

Art. 4 – Competenze

#### **Titolo II**

##### **Modalità per l'uso e la gestione degli impianti sportivi**

Art. 5 - Forme di gestione

Art. 6 - Tipologie di affidamento della gestione ed uso degli impianti sportivi a terzi

Art. 7 - Criteri di scelta del concessionario

Art. 8 - Tipologia dei provvedimenti concessori

Art. 9 - Durata dei provvedimenti concessori

Art. 10 - Convenzione di concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi

Art. 11 – Palestre scolastiche

Art. 12 - Tariffe

Art. 13 – Norme generali sulla manutenzione

Art. 14 – Migliorie agli impianti sportivi

Art. 15 – Doveri dei concessionari

Art. 16 – Sorveglianza

Art. 17 – Personale

Art. 18 – Rendiconto della gestione

Art. 19 – Responsabilità ed assicurazioni

Art. 20 – Organizzazione delle attività e utilizzo degli impianti

Art. 21 – Contributi comunali

Art. 22- Controlli ed ispezioni

Art. 23 – Uso degli impianti da parte del Comune per manifestazioni

Art. 24 – Attivazione dei servizi di bar e ristoro

Art. 25 – Servizi commerciali e pubblicità

Art. 26 – Riconsegna dell'impianto sportivo

Art. 27 – Cessazione anticipata della concessione

#### **Titolo III**

##### **Disposizioni transitorie e finali**

Art. 28 – Entrata in vigore, abrogazione di norme e norme transitorie

Art. 29 – Norme di rinvio

Art. 30 – Pubblicità del Regolamento

## TITOLO I

### Art. 1 – Oggetto e finalità regolamentari

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Bibbiena e di quelli acquisiti in uso da terzi, e le relative attrezzature, destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva e, solo strumentalmente a questa, anche di quella ricreativa. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, a tutte le società ed associazioni sportive.
2. Si attiene a quanto disposto dalle vigenti leggi nazionali e dalla legge regionale in materia di gestione ed utilizzo di impianti sportivi.
3. L'Amministrazione Comunale intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico affidando, in via preferenziale agli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva) la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei principi di imparzialità, territorialità, progettualità ed economicità.
4. Le Associazioni o Enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto del libero accesso agli impianti e delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici.
5. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
6. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva e le federazioni sportive nazionali collaborano con l'Amministrazione comunale nella promozione della pratica sportiva e nella valorizzazione degli impianti sportivi stessi.
7. In relazione alle finalità di cui al presente articolo sono considerate prioritarie:
  - attività sportive di preminente interesse pubblico, l'attività sportiva, ricreativa e sociale che consiste in attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza, l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
  - attività sportive di interesse pubblico, l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

### Art. 2 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si definisce:

- 1. attività motoria e sportiva:** qualsiasi forma di attività fisica, spontanea o organizzata, che abbia come obiettivo la formazione e l'educazione della persona, il raggiungimento di risultati agonistici, il miglioramento degli stili di vita, l'accrescimento del benessere psicofisico e lo sviluppo delle relazioni sociali;
- 2. impianto sportivo:** l'insieme di uno o più spazi di attività, dello stesso tipo o di tipo diverso, aventi in comune i relativi spazi di attività o servizio, di supporto alla pratica motoria e sportiva ed al pubblico;
- 3. spazio di attività:** spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività motorie e sportive o, occasionalmente, di iniziative e manifestazioni ricreative e sociali compatibili con la relativa struttura;
- 4. servizi di supporto alla pratica motoria e sportiva ed al pubblico:** le parti funzionali della struttura, correlate al tipo ed al livello di pratica motoria e sportiva, necessarie a rendere l'impianto stesso idoneo all'uso cui è destinato;
- 5. per "gestione dell'impianto sportivo":** l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto sportivo di funzionare ed erogare servizi per la promozione e lo sviluppo della attività sportiva;
- 6. per "affidamento in gestione":** il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri della amministrazione concedente, con conseguente assunzione dei rischi e delle responsabilità connesse con la gestione del servizio;
- 7. concessione della costruzione e della gestione:** il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'esecuzione di opere edilizie finalizzate a dare vita ad un impianto o ad apportare modifiche ad un impianto sportivo nonché la gestione dello stesso;
- 8. concessione di gestione ed uso:** il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza la gestione e l'utilizzo di un impianto sportivo a titolo oneroso per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- 9. concessione in uso temporaneo:** il provvedimento, detto anche di assegnazione, con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo per

lo svolgimento delle attività nello stesso previste;

**10. convenzione:** l'atto che regola i modi, forme e rapporti tra il Comune ed il gestore;

**11. tariffe:** le somme che devono essere versate al Comune o al gestore dell'impianto da chi utilizza l'impianto stesso.

### **Art. 3 – Classificazioni**

1. Gli impianti sportivi comunali vengono classificati da parte della Giunta Comunale e si distinguono in:

**a) impianti sportivi aventi rilevanza imprenditoriale:** impianti sportivi che per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo, sono potenzialmente idonei a produrre utili di gestione senza l'intervento pubblico. Essi sono suddivisi in: impianti sportivi di rilievo comunale ed impianti sportivi minori.

**b) impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale:** impianti sportivi che, per caratteristiche, dimensioni, ubicazioni e utilizzo sono improduttivi di utili o i cui introiti sono insufficienti a coprire i costi di gestione. Sono parte degli impianti sportivi minori

**c) palestre scolastiche.**

2. Alla data di adozione del presente Regolamento, rientrano nella categoria degli impianti sportivi:

a) **aventi rilevanza imprenditoriale:**

a.1) impianti sportivi di rilievo comunale

- Impianto natatorio "Piscina Comunale" – Bibbiena
- Stadio comunale "A. Zavagli con annesso impianto di atletica leggera e campo sportivo sussidiario – Bibbiena;
- Campo di calcio comunale e campo sportivo sussidiario – Bibbiena Stazione;
- Stadio comunale "E. Zoccola" e campo sportivo sussidiario – Soci;
- Campi da tennis – Bibbiena, compreso il Campo da calcetto;

a.2) impianti sportivi di minori:

- campo di calcetto – via Castellare – Bibbiena
- Campo da calcetto – Soci
- Campi da tennis – Soci

b) **privi di rilevanza imprenditoriale:**

b.1) impianti sportivi minori

- campo calcetto – Partina
- campo da bocce presso Bocciofila bibbienesi – Bibbiena
- bocciodromo – Soci

c) **Palestre scolastiche**

- Palestra annessa alla scuola primaria di Bibbiena
- Palestra annessa alla scuola primaria di Soci

3. Con apposita deliberazione la Giunta Comunale provvede ad aggiornare periodicamente e l'elenco degli impianti sportivi di cui al comma 2 del presente articolo, dandone informazioni al Consiglio Comunale.

### **Art. 4 - Competenze**

Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:

a) Il Consiglio Comunale:

- formula gli indirizzi generali per l'utilizzo e lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;

b) La Giunta Comunale:

- definisce le tariffe e i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti;
- classifica l'eventuale rilevanza economica degli impianti e, conseguentemente, individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e i soggetti che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti;
- determina la proposta di canone richiesto al concessionario di impianto in uso esclusivo o in gestione ed uso;
- svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;

c) l'Ufficio Sport:

- provvede alla assegnazione in concessione d'uso degli spazi negli impianti secondo quanto previsto dal regolamento e all'approvazione del relativo schema di convenzione;
- esercita ogni altro compito gestionale relativo al funzionamento e allo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;

d) l'Ufficio Lavori Pubblici, sentita la Giunta Comunale:

- provvede alla progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori di costruzione di nuovi impianti sportivi e l'indicazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire sugli esistenti, seguiti poi dall'Ufficio Manutenzione;
- autorizza il concessionario alle modifiche e alle variazioni di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo alle strutture, ai volumi o agli impianti del plesso dato in gestione;
- cura l'istruttoria, il procedimento e redige lo schema di convenzione per la costruzione e gestione degli impianti sportivi.

## **TITOLO II MODALITÀ PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

### **Art. 5 - Forme di gestione**

Gli impianti di cui al precedente art. 3 possono essere gestiti nei seguenti modi:

- a) direttamente dal Comune, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire;
- b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché ad enti di promozione sportiva, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione come previsto dal presente regolamento;
- c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), sulla base della normativa vigente.

### **Art. 6 – Tipologie di affidamento della gestione ed uso degli impianti sportivi a terzi**

- 1) La gestione e l'uso degli impianti devono essere improntati a principi di buon funzionamento, a criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima fruibilità da parte di cittadini, associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i medesimi soggetti, ed istituzioni scolastiche per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali sulla base di criteri obiettivi.
- 2) L'affidamento degli impianti sportivi avviene secondo le seguenti procedure:
  - **Impianti sportivi con o senza rilevanza economica**  
Mediante procedura da espletarsi attraverso la previa pubblicazione di un avviso esplorativo di manifestazione di interesse a cui seguirà l'invito a presentare apposita offerta a tutti i soggetti che hanno aderito a tale manifestazione. L'offerta sarà differenziata a seconda che si tratti di impianto sportivo con o senza rilevanza economica.
  - **Palestre scolastiche**  
Mediante procedura da espletarsi attraverso la previa pubblicazione di un avviso esplorativo di manifestazione di interesse riservata ai soggetti di cui all'art. 5, c. b) del presente regolamento aventi sede nel comune di Bibbiena o in Comuni limitrofi ai sensi dell'art. 17 della LRT 21/2015, attualmente vigente.  
L'affidamento della gestione degli impianti sportivi scolastici sarà effettuata solamente per l'attività sportiva espletabile nel tempo residuo rispetto all'utilizzo dell'impianto da parte dell'Istituzione scolastica sia per le attività curricolari che extracurricolari e previa sua autorizzazione.
- 3) La procedura di selezione avverrà sulla base dei criteri di cui al successivo art.7;

### **Art. 7 - Criteri di scelta del concessionario**

1. Le procedure esperite per gli affidamenti di cui ai commi precedenti sono improntate sui seguenti criteri minimi:

- a) garanzia della concreta possibilità dell'utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo principi d'imparzialità ed obiettività, dell'uso degli impianti da parte dei soggetti che ne facciano richiesta all'ente proprietario, compatibilmente con il contenuto della convenzione e con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario;
- b) adeguata valutazione dell'esperienza dell'affidatario nel settore, del radicamento dello stesso sul territorio in cui è situato impianto, della sua affidabilità economica, della qualificazione degli istruttori e allenatori, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, nonché dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani;
- c) presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;

- d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire;
  - e) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso sportivo degli stessi;
  - f) adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall'affidatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo;
  - g) determinazione della durata massima della gestione, con disciplina dei casi di proroga della stessa, in considerazione degli investimenti che il soggetto gestore è disposto ad effettuare sull'impianto, ai sensi della lettera f). La qualità e la rilevanza economica degli investimenti costituiscono elementi di valutazione delle offerte ai fini dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo nonché ai fini della durata della proroga della gestione.
  - h) qualità del progetto, relativamente agli interventi di innovazione e di miglioramento dell'impianto e al programma temporale di manutenzione. Tali interventi dovranno essere descritti accuratamente in apposita relazione sottoscritta da tecnico abilitato in cui sia indicata anche la loro quantificazione economica e la tempistica per la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere. Il punteggio potrà essere attribuito solo in presenza di impegno formale da parte del legale rappresentante della società – da riportare nella convenzione – a garanzia della loro esecuzione, qualunque sia l'importo complessivo degli interventi.
2. L'affidamento in concessione dell'impianto potrà avvenire mediante l'individuazione diretta di un operatore economico quando la selezione pubblica abbia avuto esito infruttuoso: in tal caso i relativi atti amministrativi dovranno esplicitare le motivazioni per il ricorso a tale procedura straordinaria.

#### **Art. 8 - Tipologia dei provvedimenti concessori**

1. Il Comune autorizza l'uso e la gestione degli impianti sportivi con l'adozione di un provvedimento amministrativo concessorio che ne disciplina le relative modalità di esercizio per lo svolgimento delle attività nello stesso previste.
2. Le tipologie di concessioni a terzi disciplinate dal presente regolamento sono le seguenti:
- a) concessione per la costruzione e per la gestione che prevede l'esecuzione di opere edilizie finalizzate a dare vita ad un impianto o ad apportare modifiche ad un impianto sportivo nonché la gestione dello stesso, in conformità alla normativa che disciplina specificatamente tale istituto;
  - b) concessione per la gestione ed uso che prevede la gestione e l'utilizzo di un impianto sportivo a titolo oneroso per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
  - c) concessione in uso temporaneo a terzi che prevede l'utilizzo da parte di associazioni di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività sportive proprie del richiedente.
- Le concessioni di cui alle lettere a) e b) possono essere di natura esclusiva e continuativa.  
La concessione di cui alla lettera c) è di natura non esclusiva e può essere temporanea o continuativa.

#### **Art. 9 - Durata dei provvedimenti concessori**

- 1. Le concessioni per la gestione ed uso degli impianti sportivi possono essere rilasciate per un periodo massimo di anni 10. La durata può essere estesa fino ad un massimo 15 anni, in relazione al valore degli investimenti da realizzare dal concessionario al fine di consentire l'ammortamento del finanziamento delle spese.
- 2. Le concessioni per la costruzione e gestione degli impianti sportivi possono essere rilasciate per un periodo massimo di anni 30.
- 3. La durata delle concessioni in uso temporaneo a terzi può essere così qualificata:
  - continuativa, qualora riguardi, senza interruzioni, periodi non inferiori al mese e non superiori a 12 mesi;
  - temporanea negli altri casi.

#### **Art. 10 – Convenzione di concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi**

- 1. La gestione viene regolamentata con apposita convenzione concernente i compiti e gli obblighi del gestore, con particolare riferimento ai criteri d'uso dell'impianto sportivo ed alle condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso nel rispetto del presente regolamento e di quanto riportato nell'avviso e nell'offerta presentata in sede di gara.
- 2. La convenzione può prevedere la possibilità, per il soggetto affidatario, di utilizzo integrato

dell'impianto con attività commerciali idonee ad agevolare l'associazionismo sportivo nell'impianto stesso, nonché di installare mezzi e strutture pubblicitarie tese a fornire al soggetto affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell'attività sportiva ivi praticata.

3. La convenzione inoltre prevede la verifica annuale dello stato di attuazione degli impegni assunti dalle parti e le sanzioni in caso di inadempienza.

#### **Art. 11 - Palestre scolastiche**

1. Gli impianti sportivi annessi alle scuole sono assegnati ai Dirigenti scolastici.
2. Gli impianti in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun istituto scolastico, sono a disposizione del Servizio Sport per consentire l'utilizzo temporaneo a enti ed associazioni per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti.
3. L'associazione dovrà formulare apposita richiesta di utilizzo al Comune e contestualmente all'Istituto Scolastico a cui la palestra è annessa, specificando la tipologia di attività svolta, il periodo di utilizzo, giorni ed orari. Il richiedente dovrà farsi carico del pagamento delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale oltre che della pulizia della palestra, della gestione della sicurezza e delle emergenze relativi alle ore di proprio utilizzo.
4. Solo nel caso in cui l'impianto sportivo abbia accesso indipendente rispetto al corpo dell'immobile scolastico, l'impianto può essere concesso in uso e gestione mediante le procedure descritte nel precedente art. 6 fermo restando che l'affidamento della gestione degli impianti sportivi scolastici sarà effettuata solamente per l'attività sportiva espletabile nel tempo residuo rispetto all'utilizzo dell'impianto da parte dell'Istituzione scolastica sia per le attività curriculari che extracurriculari e previa acquisizione del suo nulla osta.
5. In entrambe le ipotesi descritte dai precedenti comma, potranno essere posti a carico dell'Istituto scolastico soltanto gli oneri di custodia, pulizia, gestione della sicurezza e delle emergenze relativi alle ore di proprio utilizzo.

#### **Art.12 - Tariffe**

1. Per l'utilizzo degli spazi e degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale.
2. Le tariffe possono prevedere differenziazioni per fasce orarie e per tipo di utenza e agevolazioni e/o esenzioni determinate dall'Amministrazione Comunale.
3. Per le ipotesi di impianti sportivi assegnati in gestione ed uso a terzi il concessionario ha l'obbligo di applicare le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale per l'uso degli impianti sportivi: la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata direttamente al concessionario stesso.
4. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano al Concessionario.

#### **Art. 13 - Norme generali sulla manutenzione**

1. L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e diritto in cui si trova.
2. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario.
3. Sono a carico della Amministrazione Comunale le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune.
4. Qualora il concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere previamente approvati dall'Ufficio Tecnico del Comune, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.
5. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzioni straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà richiedere la remissione in pristino o ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso.
6. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai concessionari possono da questi, ad alcuno titolo, essere alienati o distrutti; le convenzioni devono contenere le

condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso e della gestione.

#### **Art. 14 – Migliorie agli impianti sportivi**

1. Il concessionario può proporre al Comune l'assunzione a proprio carico della realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione finalizzati a migliorare o adeguare l'utilizzo dell'impianto sportivo, a seguito di necessità sopravvenute successivamente all'affidamento in gestione.
2. Il Comune previa verifica della natura e dell'entità dei lavori da effettuare, che dovranno comunque essere strettamente strumentali alla gestione del servizio, può autorizzare il concessionario prescrivendo le condizioni di realizzazione che sinteticamente dovranno prevedere i seguenti punti:
  - a) che i lavori siano strettamente strumentali alla gestione del servizio,
  - b) che il progetto, previo parere favorevole dell'Ufficio Lavori Pubblici, venga approvato dall'Amministrazione Comunale, dopo che lo stesso, quando previsto, abbia riportato tutti i pareri e nulla osta di legge (USL, Coni, VVFF, ecc.);
  - c) che i lavori siano realizzati nel rispetto della vigente normativa in materia di lavori pubblici, per quanto applicabile;
  - d) che dopo il loro completamento e collaudo le opere diventino di proprietà del Comune;
  - e) che tutti i lavori siano realizzati a rischio del concessionario stesso che deve tenere indenne il Comune da ogni rischio di esecuzione, presentando a garanzia opportune polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi.

In tal caso l'Amministrazione potrà rilasciare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui da parte del concessionario, secondo quanto previsto all'art. 207 del D.Lgs.n.267/2000, con possibilità di aumentare la durata della concessione ai sensi dell'art. 10 comma 2.

#### **Art. 15 - Doveri dei concessionari**

1. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso.
2. La concessione può prevedere l'obbligo del concessionario a corrispondere un canone annuo di concessione fissato dal Comune.
3. Sono conseguentemente a carico del gestore, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nella convenzione per la gestione dell'impianto, tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria secondo le modalità e caratteristiche definite. L'amministrazione comunale può, per motivi di economicità delle spese, intestarsi alcune utenze salvo poi richiedere il rimborso delle spese sostenute al gestore.
4. Sono a carico del concessionario le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario, oltre ad ogni imposta e tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti.
5. Il concessionario deve adempiere ad ogni prescrizione inerente l'accesso all'impianto in gestione e impegnarsi ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dal Comune.
6. E' fatto divieto al concessionario di:
  - cedere ad altri, seppur temporaneamente, la gestione dell'impianto assegnato;
  - introdurre e utilizzare materiale non specifico per attività sportiva da svolgere salvo espressa autorizzazione del settore competente;
  - consentire, negli impianti sportivi idonei a ospitare spettatori, l'accesso al pubblico in numero superiore a quello stabilito nel certificato di agibilità.
7. Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche e a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge, devono essere effettuate esclusivamente dai concessionari senza alcuna responsabilità da parte del Comune. Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, questo è consentito solo se contemplato dall'atto di concessione o assegnazione.
8. Qualora siano previste iniziative configurantesi quali attività di pubblico spettacolo, il concessionario) deve acquisire idonea licenza di agibilità dei locali ai sensi dell'art. 80 e la licenza di Polizia Amministrativa ex art.68 (qualora l'attività sportiva rivesta carattere imprenditoriale) del TULPS.



9. Ai sensi anche di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia, il concessionario/assegnatario deve garantire, durante lo svolgimento dell'attività, la presenza di personale qualificato per l'utilizzazione del defibrillatore coordinato da un responsabile, a cui l'Amministrazione comunale potrà fare riferimento per eventuali contestazioni ed osservazioni. Il personale qualificato per l'utilizzazione del defibrillatore deve essere sempre e costantemente presente.
10. Il concessionario/assegnatario deve impegnarsi sotto la propria responsabilità a garantire la presenza costante del personale quale presupposto per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività sportiva.
11. In caso di assenza o mal funzionamento del defibrillatore, vista l'impossibilità di garantire le condizioni di sicurezza nell'impianto, l'attività sportiva dovrà essere immediatamente sospesa, fino al ripristino delle condizioni originarie di sicurezza. La responsabilità per la mancata sospensione dell'attività sportiva sarà in capo esclusivamente alla società sportiva concessionaria.
12. L'Amministrazione comunale, in caso di mancata segnalazione da parte delle società sportive dell'eventuale assenza o mal funzionamento del dispositivo nonché in caso di accertata assenza del personale responsabile di cui al comma precedente, può procedere alla revoca degli spazi secondo quanto definito dal successivo art. 27.

#### **Art.16 – Sorveglianza**

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il Concessionario.
2. Il concessionario d'uso è tenuto al corretto utilizzo dell'impianto nel rispetto della vigente normativa e di tutte le norme contenute nel presente regolamento; è tenuto a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
3. Il concessionario della gestione ed uso ha il dovere di controllo sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi nei limiti delle proprie competenze.
4. La responsabilità dell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori relativi che ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari.

#### **Art.17 –Personale**

1. Il concessionario deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali e quando il ricorso al volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace dell'attività: al personale assunto con contratto di lavoro subordinato dovranno essere applicati i relativi contratti collettivi di categoria mentre al personale assunto con contratto di collaborazione condizioni eque di trattamento.
2. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico del Concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.

#### **Art -18 Rendiconto della gestione**

1. A fini notiziali entro il mese di giugno di ogni anno, il Concessionario nella persona del legale rappresentante, trasmette al Comune il rendiconto della gestione concernente l'anno solare precedente, accompagnato da una relazione illustrativa sui risultati ottenuti nelle varie attività sportive.
2. L'Amministrazione può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli. Il Comune non liquiderà gli eventuali contributi assegnati di cui all'art. 21 del presente regolamento se le associazioni beneficiarie non trasmetteranno il rendiconto.
3. Il Concessionario deve comunicare al Comune l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile dell'impianto, nonché ogni variazione dei medesimi.

#### **Art.19 - Responsabilità ed assicurazioni.**

1. Il concessionario si intende obbligato ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi.

2. Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da proprio personale, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.
3. Il concessionario dovrà rifondere all'Amministrazione Comunale tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature causati da terzi in dipendenza dall'uso dell'impianto stesso, nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Il Concessionario solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.
5. Il concessionario è tenuto a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone.
6. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il Concessionario stipula adeguate polizze assicurative RCT/RCO, nonché la garanzia definitiva per l'importo che sarà indicato dall'Amministrazione da presentare antecedentemente alla sottoscrizione della convenzione come previsto dalla normativa vigente.

#### **Art.20 - Organizzazione delle attività e utilizzo degli impianti**

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive, collaterali e extra sportive, salvo espresse esclusioni.
2. L'utilizzo deve avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico. Per ogni singola attività il Concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti, comprese quelle in materia di pubblici spettacoli, come previsto dal precedente art. 15, c. 8.
3. La gestione non può essere sospesa per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo la causa di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.
4. L'organizzazione delle attività ammesse compete al Concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, che è da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
5. È consentita a tutti, singolarmente o in forma aggregata od associata, la possibilità di accedere agli impianti sportivi di proprietà del Comune, per svolgere od assistere alle attività in essi esercitate.
6. L'accesso agli impianti è disciplinato dal concessionario secondo un calendario ed un orario di fruizione, che devono essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal concessionario
7. I luoghi del complesso sportivo utilizzabili senza particolari autorizzazioni del Concessionario (aree verdi, aree giochi per bambini, area per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico, negli orari di apertura degli impianti stessi e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi.

#### **Art. 21– Contributi comunali**

1. A fronte dell'uso sociale dell'impianto, documentato dal soggetto gestore, l'Amministrazione comunale può riservarsi di determinare con proprio atto un eventuale contributo economico, una tantum o anche annualmente, dell'entità e con le modalità dalla stessa stabilite a suo insindacabile giudizio, il cui importo massimo sarà indicato nell'avviso pubblico per l'affidamento in concessione. Il suddetto contributo sarà commisurato anche alla accertata remuneratività o meno della struttura, dell'attività sportiva e/o alla natura puramente dilettantistica del soggetto gestore.
2. Per la concessione di tali contributi, costituiranno elementi di valutazione delle relative richieste i seguenti requisiti:
  - ~ attività svolta (in modo particolare quella didattica e giovanile, opportunamente documentata, anche con riferimento all'anno precedente)

- ~ radicamento nel territorio comunale
  - ~ esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile
  - ~ progettualità e diffusione della pratica e della cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini
  - ~ qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori
  - ~ diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili.
3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere contributi straordinari, al di fuori di quanto previsto dalla convenzione, solo per interventi legati all'attività di promozione sportiva e sociale (tornei, attività svolta in collaborazione con le scuole del territorio, attività con anziani, attività con soggetti diversamente abili, attività di promozione sportiva), per interventi di manutenzione straordinaria non prevedibili al momento dell'affidamento in gestione, autorizzati dall'Amministrazione Comunale e realizzati dal Concessionario ai sensi della vigente normativa in materia e a sostegno di costi di gestione reali e documentati, quali le spese per servizi, nel caso di affidamento della gestione a soggetti "sociali", quando si possa ritenere che l'alta incidenza dei costi possa pregiudicare il mantenimento dell'attività.
- Detti contributi saranno concessi con atto di Giunta Comunale dietro presentazione di preventivi di costo, dell'accertamento della loro congruità da parte dell'Amministrazione Comunale e a seguito di rendicontazione delle spese sostenute, anche mediante dichiarazione sottoscritta dal Presidente della Società cui l'impianto è affidato in gestione.

#### **Art. 22 – Controlli e ispezioni**

L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione, anche mediante visite periodiche di propri incaricati, ai quali dovrà essere consentito l'accesso a quanto affidato in qualunque momento.

#### **Art. 23 - Uso degli impianti da parte del Comune per manifestazioni**

1. Il Comune ha la facoltà di disporre di tutti gli impianti gestiti direttamente, o di quelli dati in gestione per consentire lo svolgimento di attività educativa, formativa e motoria generale, gestita direttamente dall'Amministrazione comunale anche in collaborazione con altre associazioni rivolto ai ragazzi in età scolare, agli adulti o agli anziani di regola senza oneri per il gestore.  
Il numero delle giornate di utilizzo riservato verrà stabilito nelle varie convenzioni in base alla tipologia dell'impianto sportivo.
2. L'utilizzo può essere inoltre concesso alle associazioni e società sportive regolarmente costituite, affiliate alle rispettive federazioni od enti di propaganda e di promozione sportiva per manifestazioni o iniziative di carattere straordinario, nonché ad altri Enti, Istituzioni scolastiche o associazioni ricreative, culturali, politiche, sindacali per iniziative e manifestazioni di interesse pubblico collettivo.
3. La fruizione dell'impianto da parte di soggetti terzi, compresa l'Amministrazione Comunale, dovrà essere preventivamente concordata col gestore, nei tempi da stabilire nella relativa convenzione e dovrà essere compatibile con le attività previste dallo stesso.
4. Il costo di tutti i servizi (custodia, pulizia, allestimento ecc.) erogati dal Concessionario in caso di uso dell'impianto da parte di terzi è a carico del soggetto che ne ha richiesto l'uso, con esclusione dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 24 – Attivazione di servizi di bar e ristoro**

1. Il soggetto concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro o affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il soggetto convenzionato dovrà darne sollecita comunicazione al Comune per la necessaria e preventiva autorizzazione.
2. Tutti gli arredi e le attrezzature necessarie per l'installazione e l'avvio dell'attività saranno a carico del Concessionario; alla scadenza della concessione o in caso di risoluzione contrattuale esse rimarranno di proprietà del concessionario che potrà concordare la

cessione al Comune o a un'eventuale società subentrante, oppure lasciare liberi i locali da arredi e attrezzature senza pretendere indennità per le spese sostenute.

3. Il gestore si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.
4. L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto, tenuto conto di quanto previsto all'art. 3, comma 6, lett. d), della Legge 25/08/1991 n°287.

#### **Art. 25 - Servizi commerciali e pubblicità**

1. La concessione dei servizi commerciali all'interno delle strutture sportive e delle aree di pertinenza delle medesime, è disciplinata nei singoli provvedimenti concessori ed è subordinata all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, licenze e nulla osta previsti dalla normativa vigente e relativi alla specifica attività esercitata.
2. La pubblicità negli impianti dati in concessione deve essere conforme alla normativa vigente in materia e al Regolamento comunale sulla pubblicità.
3. Le entrate relative spettano alla società che ha apposto la cartellonistica.

#### **Art.26 - Riconsegna del complesso sportivo**

Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento.

#### **Art.27 -Cessazione anticipata della concessione**

1. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per l'estinzione, scioglimento o trasformazione del concessionario, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, secondo quanto previsto di seguito.
2. Viene pronunciata la decadenza della concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
  - a) Esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
  - b) Cessione della concessione.
3. La Concessione può essere revocata nei seguenti casi:
  - per rilevanti motivi di pubblico interesse;
  - per gravi motivi di ordine pubblico e/o sicurezza;
  - per il venire meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con gli obblighi dedotti in convenzione;
  - omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione;
4. La concessione può essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:
  - grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
  - gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
  - rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
  - grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce
  - chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di quindici giorni nel corso dell'anno.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 28- Entrata in vigore, abrogazione di norme e norme transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto e, in particolare, il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.03.2006. modificato con delibera di

Consiglio Comunale n. 8 del 17.03.2008.

3. Restano in vigore le concessioni in corso alla data della entrata in vigore del presente regolamento alle condizioni e secondo i tempi nelle stesse stabilite.

**Art. 29 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano, se compatibili ed applicabili, le norme dei regolamenti delle Federazioni sportive e le leggi vigenti in materia.

Qualora le disposizioni del presente regolamento, in futuro, non risultino in linea con quanto previsto dalla normativa vigente al momento l'Amministrazione si atterrà alle nuove disposizioni.

**Art. 30 – Pubblicità del Regolamento**

Il presente Regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà affisso presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi comunali e pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Bibbiena.